

Il certificato di regolarità contributiva DURC

di [angelo facchini](#)

Pubblicato il 31 marzo 2006

In seguito ad un quesito del CNA di Pistoia in cui si chiedevano chiarimenti in merito al certificato di regolarità contributiva, ed esattamente:

se tutte le imprese esecutrici, anche senza dipendenti, sono soggette all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per privati;

se le imprese di altri settori che lavorano in cantiere (ad es. idraulici, elettricisti ecc.) sono anch'esse soggette all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per i privati e, in caso affermativo, quale sarebbe l'Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC;

quale sia la validità della certificazione contributiva;

il Ministero del Lavoro rispondeva con la nota del 22 dicembre 2005 prot. N. 3144.

Secondo quanto disposto dal D.L. n. 494/1996 e dal D.L. n. 210/2002, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva. Le imprese edili possono dimostrare la propria regolarità contributiva con un unico documento, in quanto le Casse Edili sono abilitate al rilascio del DURC. Per le imprese inquadrare in altri settori, gli enti abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l'INPS e l'INAIL. Nel caso di appalti pubblici i predetti Enti sono autorizzati a rilasciare un'unica certificazione.

Tutte le imprese, sia pubbliche sia private, esecutrici di lavori edili sono tenute a dimostrare la regolarità contributiva secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, lettera b bis) del D.L.

494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati. Negli appalti pubblici, il DURC può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva; nei lavori privati deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA.

Circa la validità del documento le Casse Edili, nonché l'INPS e l'INAIL, in un primo momento, con la circolare congiunta n. 92 del 26 luglio 2005, stabilivano un tempo mensile decorrente dalla data del rilascio dello stesso. Lo scorso 2 febbraio 2006, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 meglio conosciuto come decreto "milleproroghe", convertito in legge, ha portato da uno a tre mesi la durata del DURC.

Marzo 2006

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l